

- ii) il luogo di produzione è sottoposto annualmente ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali segni dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali non è stata constatata la presenza di tale organismo;
- iii) il luogo di produzione è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato o è stato sottoposto a opportuni trattamenti preventivi ed è circondato da una zona cuscinetto di un raggio pari almeno a 4 km in cui si effettuano annualmente, a intervalli opportuni, indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato o suoi segni;
- iv) se sono stati riscontrati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo;
- v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite di vegetali sono state sottoposte a una meticolosa ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle brache di tali vegetali. Tale ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Se le partite contengono vegetali originari di siti che, al momento della loro produzione, erano situati in una zona cuscinetto in cui erano stati rilevati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, è stato effettuato un campionamento distruttivo dei vegetali di tale partita secondo le quote indicate nella tabella seguente:

Numero di vegetali nel lotto	Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere)
1-4 500	10 % delle dimensioni del lotto
> 4 500	450

- c) i vegetali sono stati coltivati a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:
 - i) al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel punto di massimo spessore;
 - ii) i vegetali innestati sono stati sottoposti ad ispezione conformemente alla lettera b), punto ii).

Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».

Articolo 12

Introduzione nell'Unione di legname specificato originario di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

1. Il legname specificato, diverso da quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

- a) il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- b) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna;
- c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.

Il nome della zona di cui alla lettera a) è indicato alla voce «Luogo d'origine».

Ai fini della lettera b), l'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

2. Il legname specificato in forma di piccole scaglie, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

- a) il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

